

**REGOLAMENTO (CE) N. 729/96 DELLA COMMISSIONE
del 23 aprile 1996**

che stabilisce la quantità di taluni prodotti del settore delle carni suine disponibile nel corso del terzo trimestre 1996 nel quadro del regime previsto dagli accordi sul libero scambio conclusi tra la Comunità, da una parte e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2305/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità, da una parte, e la Lettonia, la Lituania e l'Estonia dall'altra⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2750/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, per garantire la ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno aggiungere ai quantitativi disponibili per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996 i quantitativi riportati del periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 30 giugno 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1996, la quantità disponibile in virtù del regolamento (CE) n. 2305/95 è indicata in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1996
18	750
19	675
20	131,25
21	675
22	337,5

⁽¹⁾ GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU n. L 287 del 30. 11. 1995, pag. 19.